



Il Prefetto della Provincia di Napoli

prot. Area I O.S.P.

Napoli, data del protocollo

PREMESSO CHE

- nel territorio urbano del Comune di Pomigliano d'Arco sono in atto sinergiche strategie di intervento per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e di condotte illecite, mediante gli ordinari ed articolati dispositivi di controllo del territorio;
- in tale contesto, sussistono aree caratterizzate da significative problematiche di criminalità predatoria, connotate da situazioni di degrado urbano e sociale, spesso associato a fenomeni di marginalità, dove è necessario assicurare sempre più efficaci misure di contrasto finalizzate a garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini;
- sono sempre più frequenti episodi di assembramenti molesti, degrado, fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti, risse e aggressioni violente, anche per futili motivi, specie in occasione delle aggregazioni su strada legate alle giornate, ai luoghi e agli orari della *movida* cittadina;

LETTA

l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3518, pubblicata il 26/09/2025 (R.G. 6772/2025), che ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 5699 del 22/07/2025 (R.G. 2644/2025) del T.A.R. Campania – Napoli, che aveva dichiarato l'illegittimità della prima ordinanza di proroga dell'efficacia delle misure adottate da questa Prefettura per il Comune capoluogo, evidenziando che “[...] appare apprezzabile l'interesse pubblico dedotto a supporto dell'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, stante l'effetto conformativo che dalla stessa promana e che si riflette su future determinazioni analoghe a quelle qui impuginate [...]”;

CONSIDERATO CHE

l'individuazione di aree sottoposte a vigilanza rafforzata, con possibilità per le Forze dell'ordine di predisporre un intervento immediato a tutela della sicurezza urbana, mediante l'allontanamento di soggetti con precedenti specifici, che assumano comportamenti molesti, costituisce, allo stato, una misura necessaria al fine di mettere in sicurezza i perimetri urbani più problematici, per prevenire e contrastare l'insorgenza di condotte di diversa natura, che sono di ostacolo al pieno godimento di determinate aree pubbliche;

DATO ATTO CHE

dalla ricognizione effettuata, è emersa la necessità dell'adozione di misure straordinarie e temporanee per le aree urbane sopra indicate, che necessitano, allo stato, di una vigilanza rafforzata in ragione della presenza di assembramenti molesti, incuria, degrado e fenomeni di microcriminalità, che, assumendo connotazione sistemica, legittimano iniziative volte ad ampliare l'ambito degli strumenti amministrativi e operativi già in essere, anche attraverso il ricorso ai provvedimenti straordinari ex



Il Prefetto della Provincia di Napoli

art. 2 T.U.L.P.S. (cfr. da ultimo circolare del Ministero Interno del 28 luglio 2025), in quanto situazioni emergenziali per la sicurezza pubblica non previste né prevedibili non appaiono fronteggiabili solo con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento;

RITENUTO CHE

- le misure disposte ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S. siano da reputarsi assolutamente necessarie e tali da garantire la tutela della sicurezza urbana, coniugando adeguatamente la libertà di circolazione con la sicurezza e l'ordine pubblico, in modo proporzionato ed equilibrato e con il minor sacrificio possibile degli interessi concorrenti, anche alla luce delle direttive del Ministero dell'Interno che, da ultimo, con circolare n. 61694 del 28 luglio 2025 ha ribadito che *“le zone rosse si sono rivelate un utile ed incisivo strumento a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia nell'azione quotidiana di prevenzione, consentendo di allontanare persone con precedenti specifici che reiterano azioni moleste e foriere di insicurezza in luoghi molto frequentati, quali, tra gli altri, le stazioni ferroviarie, le zone della movida e le aree ad alta intensità di attività commerciali”*;
- le misure in rassegna costituiscono strumenti essenziali per garantire la civile convivenza, talvolta compromessa da condotte e situazioni, quali assembramenti molesti, occupazioni abusive di aree pubbliche, danneggiamenti, incuria, degrado, fenomeni di microcriminalità, che, quando assumono connotazione sistemica, non possono essere adeguatamente fronteggiate con le ordinarie misure di prevenzione e di controllo;

CONSIDERATO CHE

l'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata nel Comune di Pomigliano d'Arco è stata valutata in sede di riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 22 gennaio 2026, con la partecipazione del Sindaco di Pomigliano d'Arco, in cui è stato valutato quanto segue:

- sussiste l'esigenza di scongiurare l'indebito stazionamento di persone – già segnalate all'Autorità giudiziaria per precedenti specifici – responsabili di atteggiamenti molesti, disponendone l'allontanamento da alcuni luoghi nevralgici e ad alta frequentazione per il benessere della popolazione, in vista di un accrescimento sia della sicurezza reale che di quella percepita dai cittadini;
- il ricorso allo strumento straordinario *ex art. 2 T.U.L.P.S.* si rivela l'unico utilizzabile per garantire in sicurezza l'accessibilità e l'utilizzo, da parte della cittadinanza, delle zone individuate ad alto rischio, anche tramite la misura dell'allontanamento delle persone, già gravate da precedenti specifici, che assumano atteggiamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle predette aree, impedendone la libera fruizione;
- nelle zone sopra individuate del Comune di Pomigliano d'Arco, il recente verificarsi di episodi di disordini e turbative dell'ordine pubblico, di fenomeni di degrado e aggressioni per futili motivi, che hanno minato la tranquillità, la sicurezza e la convivenza pacifica dei cittadini, generando sentimenti di apprensione, rende necessario fornire una risposta immediata ed efficace alle istanze di sicurezza della cittadinanza, nel caso della presenza di soggetti molesti, ovvero dediti a condotte illecite, tali da costituire concreto pericolo per



Il Prefetto della Provincia di Napoli

l'ordinato vivere civile e la libera e piena fruizione delle aree, da parte della cittadinanza, specie in previsione dell'imminente periodo delle festività natalizie;

- le evidenziate criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica non sono adeguatamente fronteggiabili con gli ordinari servizi di polizia locale, come pure è emerso da vicende pregresse in cui l'ordinario stanziamento di uomini e mezzi va integrato da ulteriori misure di carattere straordinario volte a scongiurare e prevenire situazioni foriere di contingenti ed imprevedibili pericoli per la sicurezza pubblica;
- neppure una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana, quali operazioni congiunte delle Forze di polizia si rivela uno strumento adeguato e di pronta attivazione, idoneo ad assicurare la piena agibilità e fruibilità dello spazio pubblico da parte dei cittadini;
- il Consesso ha ritenuto la sussistenza di concrete e attuali esigenze di implementazione della sicurezza urbana nelle aree cittadine appresso indicate: Piazza Giovanni Leone, via Passariello e via Ghandi che circoscrivono il parco pubblico "Giovanni Paolo II", via Roma e Borgo Pacciano;

RITENUTO CHE

allo stato, al fine di fronteggiare efficacemente le sopra evidenziate criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, non appare utile ricorrere a diversi strumenti e, anzi, appare necessario adottare, a carattere straordinario e per il tempo strettamente necessario, individuato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 22 gennaio 2026, con la partecipazione del Sindaco di Pomigliano d'Arco, con decorrenza immediata e sino al 30 aprile 2026 un provvedimento, ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S., che preveda una alta vigilanza nelle zone sotto indicate:

AREE D'INTERVENTO INDIVIDUATE NEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

AREA CENTRO	Piazza Giovanni Leone, via Passariello e via Ghandi che circoscrivono il parco pubblico "Giovanni Paolo II", via Roma e Borgo Pacciano
--------------------	--

VISTA

la conforme proposta del Questore di Napoli del 26/01/2026, acquisita al prot. 34849 del 27/01/2026, in cui si è evidenziato che le vie urbane sopra individuate "[...] risultano caratterizzate da una situazione di ordine e sicurezza pubblica particolarmente delicata a causa di fenomeni di microcriminalità diffusa che spesso sfocia in episodi di violenza, atti di vandalismo, consumo eccessivo di alcool, inquinamento acustico e degrado ambientale [...]" e che, pertanto, le stesse appaiono "[...] meritevoli di mirati e specifici interventi coerenti con le indicazioni ministeriali [...]";

RITENUTO CHE:



Il Prefetto della Provincia di Napoli

- si rende necessario individuare strumenti di natura straordinaria che possano offrire un ausilio nel contrasto alla microcriminalità ed alle situazioni di degrado, consentendo l'allontanamento di soggetti molesti o dediti ad attività illecite, reati predatori e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
- sussistono le problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate a fenomeni sia di criminalità diffusa che di degrado, specie in occasione delle aggregazioni su strada legate alla vita cittadina che spesso sfociano in episodi di violenza quali risse o aggressioni per futili motivi;
- le zone rosse in esame corrispondono a luoghi particolarmente esposti al rischio criminogeno, che necessitano di misure ulteriori e di pronta attivazione, adeguate ai fini della piena agibilità e fruibilità dello spazio pubblico da parte dei cittadini;
- le aree sopra indicate risultano estremamente limitate nel loro perimetro e collegate ad episodi di movida violenta e molesta, risse, significativa incidenza di fenomeni di degrado o aggressioni per futili motivi, atti di vandalismo, consumo eccessivo di alcool e inquinamento acustico, e criminalità diffusa, in particolare con riferimento a reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti e armi;
- nonostante nelle zone in esame siano in atto ordinari ed articolati dispositivi di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, sussistono le esigenze di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico che richiedono interventi straordinari ed eccezionali in termini di risorse economiche e di personale, non adeguatamente fronteggiabili con i mezzi ordinariamente a disposizione;
- è pertanto necessario provvedere all'adozione di opportune, temporanee ed eccezionali misure tese a restituire le aree sopra richiamate all'ordinaria e libera fruizione da parte della cittadinanza, sussistendo le esigenze di implementazione della sicurezza urbana;
- sulla base delle pregresse criticità accertate nelle zone in esame e alla luce delle sopravvenienze legate ai fenomeni stagionali con problemi di eccessivo afflusso non altrimenti gestibile, può ragionevolmente fondarsi una prognosi di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica non fronteggiabile con gli strumenti ordinari;

VALUTATO CHE

alla luce di tutti i suindicati elementi, l'esigenza di sicurezza – garantita dall'applicazione delle misure in esame, che consentono di allontanare esclusivamente persone con precedenti specifici e che pongano in essere condotte moleste, incompatibili con la vocazione e la destinazione delle individuate aree urbane, impedendone la libera fruizione, e, pertanto, foriere di insicurezza – alla luce delle valutazioni e degli esiti della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 22 gennaio 2026, debba essere ritenuta, nel caso di specie, prevalente rispetto alla temporanea ed eccezionale limitazione alla libertà di circolazione negli spazi pubblici sopra definiti, al fine di assicurarne la libera e sicura fruibilità da parte dei cittadini;



Il Prefetto della Provincia di Napoli

VISTI:

- l'art. 2 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, recante "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 13 della legge 1° aprile 1981 n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
- le circolari del Ministero dell'Interno e, da ultimo, la circolare n. 61694 del 28 luglio 2025;

DISPONE

con decorrenza immediata, fino al 30 aprile 2026, l'istituzione a carattere temporaneo e straordinario *ex art. 2 T.U.L.P.S.* delle zone a vigilanza rafforzata nelle seguenti aree del **Comune di Pomigliano d'Arco**:

AREA CENTRO Piazza Giovanni Leone, via Passariello e via Ghandi che circoscrivono il parco pubblico "Giovanni Paolo II", via Roma e Borgo Pacciano

con il correlato divieto di stazionare nelle zone cittadine per i soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree e risultino già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:

- di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 in materia di stupefacenti;
- di cui agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona;
- di cui agli artt. 624 bis c.p. (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 635 c.p. (danneggiamento), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere);

ORDINA

l'allontanamento dei trasgressori dalle aree sopra indicate;

AVVERTE

che le eventuali violazioni della presente ordinanza saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e/o dell'art. 650 c.p.

Il contenuto della presente ordinanza ha decorrenza immediata.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Pomigliano d'Arco. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Pomigliano d'Arco.

CC/ES

Il Prefetto
(di Barbi)